

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
FUNZIONE GESTIONALE

DETERMINA N. 12 DEL 14/01/2021

OGGETTO

Concessione pagamento dilazionato per estinzione diritto di prelazione alloggio in Augusta Via I° Maggio 10, ceduto a OMISSIS e rivenduto a OMISSIS con atto del 22/10/2014 rogato dal notaio Sergio Marciano Rep. 72514

IL DIRETTORE GENERALE

Nella funzione di DIRIGENTE dell'Area Organizzativa/Gestionale

Premesso:

- Che, con atto di cessione in proprietà in data 13/06/1996, rogato dal notaio Saro Di Trapani e registrato a Siracusa il 18/06/1996 al n. 127, l'IACP di Siracusa, in qualità di Ente gestore, unitamente al Ministero delle Finanze, cedette ai sensi della legge 08/08/1977 n. 513, alla Sig.ra OMISSIS, la piena proprietà dell'immobile sito in Augusta Via I° Maggio 10, piano terra, int. 1, in catasto al foglio 55, mappale 348, Sub. 7, per un prezzo di vendita pari a lire 28.881.400, oggi euro 14.916,00;
- Che la legge n. 513/77 sopra citata, prevede che, per un periodo di tempo di dieci anni dalla stipula del rogito, l'alloggio non può essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente a nessun titolo, né può esserne modificata la destinazione d'uso. Decorso il termine dei dieci anni, qualora il proprietario intende vendere l'alloggio, deve darne comunicazione all'I.A.C.P. di Siracusa che può esercitare il diritto di prelazione;
- Che ai sensi dell'attuale normativa, ovvero l'art. 1, comma 25 della Legge n. 560/1993, il diritto di prelazione, di cui al comma 9 dell'art. 28 della legge n. 513/77, si estingue versando all'Ente cedente un importo pari al 10% del valore catastale oltre I.V.A. e spese amministrative;
- Che ogni eventuale pattuizione stipulata, in violazione delle predette disposizioni è nulla e tale nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice;
- Che la signora OMISSIS, con nota n. 3100 del 14/05/2010 chiese di procedere all'estinzione del diritto di prelazione mediante pagamento del 10% del valore calcolato sulla base degli estimi catastali oltre I.V.A. impegnandosi al pagamento di quanto dovuto senza mai darne seguito;
- Che in data 22/10/2014, l'unità immobiliare di proprietà della signora OMISSIS è stata oggetto di alienazione in favore di OMISSIS con atto rogato dal notaio Sergio Marciano Rep. 72514;
- Che con nota prot. n. 0010346 del 30/11/2020, l'Ente ha contestato alla signora OMISSIS la mancanza di liberatorie riguardanti l'estinzione del diritto di prelazione, chiedendo di fornire i dovuti chiarimenti in merito o di provvedere al pagamento del 10% del valore catastale oltre I.V.A. e spese amministrative al fine di non procedere all'ottenimento della nullità dell'atto;
- Che la signora OMISSIS, con nota prot. n. 255 del 11/01/2021, nel richiedere di estinguere il diritto di prelazione in favore dell'Ente, versando l'importo previsto dall'art. 1 comma 25 della legge n. 560/1993 (10% del valore catastale – RC X 100 – oltre IVA) ha rappresentato le proprie difficoltà economiche e chiesto la possibilità di poter versare l'importo dovuto pari ad € 2.998,27 con le seguenti modalità: acconto di € 640,67 (spese amministrative ed IVA) e il residuo di € 2.357,60 (prelazione) dilazionato in n. 12 rate da € 196,51 con decorrenza 01/03/2021 e sino a tutto il 01/02/2022.

Ritenuto:

- Che l'Ente, per le motivazioni addotte dalla richiedente, può concederle la rateizzazione del solo importo di prelazione destinato al conto vendita alloggi di cui alla legge n. 560/93, mentre l'importo dell'IVA e delle spese amministrative pari ad € 640,67 dovranno essere versate in unica soluzione come acconto nel conto tesoreria dell'Ente.

Visto

- Il piano di ammortamento, parte integrante della determina, calcolato con una quota per sorte capitale residua di € 2.357,60 oltre gli interessi al tasso legale, per un importo complessivo di € 2.358,14, di cui euro 0,54 per interessi ed euro 2.357,60 per capitale da corrispondere in n. 12 rate mensili costanti anticipate da € 196,51 decorrenti dal 01/03/2021 e sino a tutto il 01/02/2022

DETERMINA

- **Di concedere** alla signora OMISSIS, proprietaria dell'alloggio sito ad Augusta in Via I° Maggio 10, piano rialzato, int. 1, il pagamento dilazionato per l'estinzione del diritto di prelazione secondo le modalità sopra descritte e secondo il piano di ammortamento parte integrante della determina.

Di procedere, in caso di inadempienza, ad attivare le eventuali procedure per il recupero coattivo delle somme non versate

IL DIRETTORE GENERALE

nella funzione di DIRIGENTE AREA ORGANIZZATIVA/GESTIONALE
f.to Marco Cannarella